



ODG

N. 145

Legge regionale n. 30 del 14/10/2008 Tutela della salute, risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento amianto. Sostegno alle azioni di risanamento sul territorio e priorità agli interventi redatti dai comuni singoli o associati fino a 5 mila abitanti. Collegato al disegno di legge n. 49 Bilancio di previsione finanziario 2025-2027

Presentato da:

BARTOLI SERGIO (primo firmatario) 18/02/2025, MAGLIANO SILVIO 18/02/2025, ROCCHI ELENA 18/02/2025, SOBRERO DANIELE 18/02/2025

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 18/02/2025

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO n. 145

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno

OGGETTO – Legge regionale n. 30 del 14/10/2008 “Tutela della salute, risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento amianto”. Sostegno alle azioni di risanamento sul territorio e priorità agli interventi redatti dai comuni singoli o associati fino a 5 mila abitanti. Collegato al disegno di legge n. 49 “Bilancio di previsione finanziario 2025-2027”.

Premesso che:

- sono passati oltre trent’anni da quando, il 27 marzo 1992, è stata approvata la legge che ha vietato l’utilizzo e la produzione di manufatti contenenti amianto. La legge 257/92 ha anticipato di 13 anni il divieto emanato dall’Unione Europea, rendendo l’Italia un esempio per i paesi dove l’amianto è ancora in uso. Il lavoro da fare resta ancora molto: anche nel nostro paese, nonostante gli ultimi 30 anni di divieti, le passate esposizioni e l’amianto residuo, ancora presente, rimangono un problema di salute pubblica;
- il recente rapporto pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) rappresenta un’analisi fondamentale per comprendere come, nonostante la sua messa al bando, l’amianto continui a costituire una minaccia per la salute pubblica in Italia;
- il documento delinea in modo approfondito il legame tra l’amianto e le patologie che colpiscono soprattutto chi ha vissuto o lavorato in aree particolarmente esposte, e mette in evidenza l’urgenza di un impegno continuato nella bonifica dei siti contaminati e nella sorveglianza epidemiologica.

Evidenziato che:

- il decreto del Ministero della Salute del 6 settembre 1994 stabilisce che dal momento in cui in un edificio viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto è necessario mettere in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti; tale programma è di fondamentale importanza al fine di prevenire situazioni di rischio di esposizione;
- lo stesso decreto del Ministero della Salute del 6 settembre 1994 stabilisce l’obbligo della valutazione della potenziale esposizione a fibre di amianto, in esito alla quale, in base alle condizioni di installazione ed allo stato di degrado dei manufatti contenenti amianto, sono individuate l’eventuale necessità di procedere alla bonifica ed i tempi per la realizzazione dell’intervento;
- la D.G.R. n. 40-5094 del 18 dicembre 2012 definisce precisi criteri per la valutazione del rischio di esposizione derivante dalla presenza di manufatti in cemento-amianto, che consentono di assegnare gradi di priorità quanto più possibili oggettivi, mediante il calcolo e l’incrocio di un indice di esposizione e di un indice di degrado per le coperture in cemento-amianto;

Rilevato che:

- con la legge regionale n. 30 del 14/10/2008 “Tutela della salute, risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento amianto” sono state definite le azioni da attuare in Regione Piemonte per tutelare la salute rispetto all’inquinamento da fibre di amianto nei luoghi di vita e di lavoro;
- la gestione in Piemonte delle problematiche legate all’amianto è affrontata in sinergia tra gli Assessorati Ambiente e Sanità ed in collaborazione con Arpa Piemonte e ASL;
- dalla legge regionale n. 30 del 14/10/2008 discendono sia il Piano Regionale Amianto sia le Deliberazioni della Giunta regionale che trattano gli aspetti di carattere sanitario ed ambientale legati all’amianto;
- in attuazione della stessa legge regionale, a partire dall’anno 2009 la Regione Piemonte ha pubblicato numerosi bandi per l’assegnazione di contributi, grazie ai quali è stata realizzata una significativa quantità di interventi di rimozione di manufatti contenenti amianto;
- a fronte degli interventi realizzati, che hanno prioritariamente consentito la rimozione di manufatti contenenti amianto su edifici ad elevata frequentazione - tra i quali, gli edifici ad uso scolastico - occorre dare seguito ai programmi regionali di risanamento, supportando le Amministrazioni comunali nelle operazioni di bonifica su edifici e strutture per le quali la valutazione del rischio di esposizione abbia evidenziato la necessità e l’urgenza di intervento, anche qualora tali edifici e strutture evidenzino un rischio sanitario circoscritto ad un numero non elevato di soggetti;
- il rispetto delle previsioni del Ministero della Salute del 6 settembre 1994 - quali il programma di controllo e manutenzione e la valutazione del rischio di esposizione - nonché l’eventuale avvenuta trasmissione del Piano di Lavoro (previsto dall’art. 256 del D.lgs. 81/08) costituiscono una tutela per la salute e garanzia di pronta realizzazione dei lavori di bonifica.

Atteso che:

- vista l’importanza del tema il Gruppo consiliare “Lista civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale” ha presentato un apposito emendamento al “Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027”, volto ad implementare le risorse regionali necessarie all’erogazione dei contributi regionali volti alla realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale n. 30 del 14/10/2008 “Tutela della salute, risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento amianto”, proposti dai comuni singoli o associati.

Considerato che:

- la questione amianto rappresenta una delle emergenze ambientali e sanitarie più emblematiche per l’Italia e per il Piemonte;
- occorre dare continuità, in coerenza con gli obiettivi del Piano Regionale Amianto, alle azioni di risanamento del territorio destinando apposite risorse finanziarie in favore degli enti pubblici al fine di consentire l’attivazione degli interventi necessari di bonifica dell’amianto;
- anche le Regioni, ai sensi della Legge 6.10.2017, n. 158 “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni”, possano attivare a favore dei Comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti, azioni volte a promuovere l’efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento alle tematiche ambientali.

IMPEGNA
il Presidente e la Giunta Regionale

- a farsi parte attiva affinché nella definizione dei bandi, afferenti all'annualità 2025, relativi alla concessione dei contributi regionali previsti dalla legge regionale n. 30 del 14/10/2008 "Tutela della salute, risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento amianto":

- venga data priorità agli interventi proposti dai comuni singoli o associati con una popolazione fino a 5 mila abitanti;
- sia considerata la priorità di strutture ed edifici per i quali la valutazione del rischio di esposizione abbia evidenziato la necessità ed urgenza dell'intervento di bonifica, tenendo altresì conto dell'eventuale avvenuta trasmissione del Piano di Lavoro (art. 256 del D.lgs. 81/08) a garanzia della pronta realizzazione degli interventi.